

Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera

Nella tornata di luglio è previsto che verrà sottoposta al voto del Parlamento europeo in prima lettura una proposta di regolamento che istituisce un'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera (in appresso "l'Agenzia"), che verrà in seguito presentata al Consiglio per la sua adozione. Il testo concordato in negoziati in forma di trilogio tra le due istituzioni amplia le prerogative dell'Agenzia concernenti le operazioni di rimpatrio, la gestione della migrazione, la lotta contro la criminalità transfrontaliera e le operazioni di ricerca e soccorso. La salvaguardia dei diritti fondamentali e la responsabilità dell'Agenzia dinanzi al Parlamento europeo e al Consiglio sono state rafforzate. Se uno Stato membro si oppone a una decisione del Consiglio di prestare assistenza, mettendo a rischio lo spazio Schengen, gli altri paesi dell'UE possono ripristinare temporaneamente i controlli alle frontiere interne.

Proposte per l'Agenzia

Il 15 dicembre 2015 la Commissione europea ha presentato una [proposta](#) per istituire un sistema di guardia costiera e di frontiera europea, basandosi sul mandato e sull'esperienza dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea ([Frontex](#)). Il 22 giugno 2016 il Comitato dei rappresentanti permanenti (COREPER) ha confermato, a nome del Consiglio, il [testo di compromesso](#) concordato con il Parlamento europeo sulla proposta di regolamento relativo alla guardia costiera e di frontiera europea. Il [testo](#) sarà presentato per un voto di approvazione in seno alla commissione per le libertà civili il 4 luglio. La relazione della commissione (relatore: Artis Pabriks, PPE, Lettonia) sarà poi trasmessa al Parlamento europeo per una votazione in prima lettura durante la tornata di luglio; il regolamento verrebbe quindi in seguito adottato dal Consiglio.

Accordo di trilogio

In base al testo di compromesso, l'Agenzia avrà un ruolo di maggior rilievo nel rimpatrio dei migranti verso il loro paese di origine, ma solo quando si tratta di attuare le decisioni prese dalle autorità nazionali. L'Agenzia non parteciperà ai rimpatri tra paesi terzi. L'obbligo di rendere conto in materia di diritti fondamentali è stato rafforzato con l'introduzione di un riferimento specifico ai diritti dei minori e delle persone con disabilità. Il campo di applicazione delle attività dell'Agenzia (articoli 1 e 7) comprende ora anche il sostegno agli Stati membri in materia di gestione della migrazione, di lotta contro la criminalità transfrontaliera e operazioni di ricerca e soccorso.

Per quanto riguarda il diritto di intervento dell'Agenzia, è stato precisato che, qualora uno Stato membro non si conformi (entro un termine fissato) a una decisione vincolante del consiglio di amministrazione dell'Agenzia (articolo 12) volta a rimediare alle vulnerabilità nella gestione delle frontiere o in caso di pressioni specifiche e sproporzionate alle frontiere esterne suscettibili di mettere a rischio il funzionamento dello spazio Schengen, il Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione, può adottare rapidamente una decisione che impone all'Agenzia di fornire assistenza e allo Stato membro interessato di cooperare con l'Agenzia (articolo 18). La Commissione consulta l'Agenzia prima di avanzare tale proposta e ne informa senza indugio il Parlamento europeo. Inoltre, ai sensi dell'articolo 78 bis (che modifica il [codice frontiera Schengen](#)), se uno Stato membro si oppone alla decisione del Consiglio di fornire assistenza, gli altri paesi dell'UE possono reintrodurre temporaneamente i controlli alle frontiere interne.



Esperti facenti parte dell'organico dell'Agenzia svolgeranno il ruolo di funzionari di collegamento per monitorare tutti gli Stati membri dell'UE che hanno frontiere esterne. Ogni ufficiale di collegamento può coprire fino a quattro paesi geograficamente vicini, per garantire una maggiore cooperazione fra l'Agenzia e lo Stato membro interessato. Sono stati rafforzati la responsabilità e il dovere di informazione *nei confronti* del Parlamento e del Consiglio (articolo 6 bis). Ad esempio, l'Agenzia terrà informato il Parlamento europeo attraverso la presentazione periodica di relazioni e garantirà ai deputati al PE l'accesso alle informazioni. Anche il ruolo del Parlamento è stato rafforzato nella procedura di selezione del direttore esecutivo dell'Agenzia.